

TRIBUNALE DI VICENZA
15 FEB 2017
IL CANCELLIERE

II TRIBUNALE DI VICENZA

prima sezione civile e fallimentare, riunito in Camera di Consiglio, in persona dei Signori Magistrati:

dott. G. Campo	Presidente
dott. S. Pitinari	Giudice rel.
dott. S. Saltarelli	Giudice

ha pronunciato il seguente

DECRETO

-visto il ricorso in opposizione allo stato passivo ex art. 98 l.f. iscritto al n.3623/2016 R.G. e presentato da:

con gli avv.ti

contro:

in persona del Curatore dott. P. Dal

Monico, con l'avv.

- letti gli atti e i documenti prodotti;
- sentite le parti all'udienza del 27.10.2016

osserva

propone opposizione allo stato passivo del reso esecutivo in data 5.4.2016, che ammetteva i crediti di cui all'istanza di insinuazione fatta eccezione per € 3.272,40 chiesti a titolo di indennità sostitutiva del preavviso ex art. 72 comma 4 l.f."

L'opposizione è fondata.

La questione oggetto di esame nel presente giudizio riguarda la natura dell'indennità sostitutiva del preavviso,

ovvero se la stessa sia di tipo risarcitorio oppure indennitario.

Sul punto questo Collegio aderisce all'insegnamento della Suprema Corte, espresso nella sentenza a S.U. 7914 del 1994, secondo cui l'indennità sostitutiva del preavviso ha natura indennitaria, non invece risarcitoria, rappresentando la stessa il corrispettivo dovuto dal datore di lavoro in favore del lavoratore in caso di licenziamento al fine di attenuare le conseguenze derivanti dalla brusca interruzione del rapporto di lavoro, in particolare al fine di consentire al lavoratore di ricercare un'altra occupazione e di riorganizzare la propria esistenza a seguito dell'interruzione del rapporto.

A sostegno di tale interpretazione occorre rilevare che:

- trattasi di un corrispettivo dovuto per effetto di un comportamento lecito;
- tale indennità spetterebbe anche nel caso in cui successivamente alla interruzione del rapporto il lavoratore venga assunto da un altro datore di lavoro.

In merito alla quantificazione dell'indennità, l'art. 2118 c.c. stabilisce che ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto di lavoro a tempo indeterminato dando preavviso; in mancanza il recedente è tenuto a versare all'altra parte un'indennità equivalente all'importo della

retribuzione che sarebbe spettata per il periodo di preavviso.

Nel caso di specie, attesa la mancanza di preavviso, è necessario prendere in esame il contratto collettivo di riferimento, individuare quanti mesi di preavviso spetterebbero al lavoratore e quantificare l'indennità.

In particolare, l'opponente è stato licenziato dal curatore in data 19.9.2014 per cessazione dell'attività. Il contratto collettivo nazionale di lavoro di riferimento (metalmeccanica - industria), la cui applicazione non è stata contestata dalla curatela, stabilisce che gli operai inquadrati nel quarto livello con un'anzianità lavorativa tra i 5 ed i 10 anni (anche queste circostanze non contestate e quindi da ritenersi riconosciute) hanno diritto a due mesi di preavviso, così come risulta dal documento 7 prodotto dal creditore opponente.

Ne deriva che il lavoratore avrà diritto all'indennità sostitutiva del preavviso pari a due mesi della retribuzione quantificata dallo stesso in € 1.807,75 (1.668,70 più il rateo della tredicesima mensilità) moltiplicata per due e detratta la ritenuta sociale per un lordo fiscale e netto previdenziale pari ad € 3.272,40.

Tale importo, stante la natura indennitaria del credito in questione, come sopra detto, andrà ammesso in privilegio ex art. 2751 bis n. 1 c.c. e sullo stesso andrà calcolata la

rivalutazione, così come richiesto, sino alla data di definitività dello stato passivo.

Con riferimento alle richieste istruttorie, si rigetta l'istanza della curatela di disporre CTU al fine di "determinare l'eventuale esatto ammontare dell'indennità sostitutiva reclamata dall'opponente" in quanto:

- l'applicabilità del CCNL metalmeccanica industria, l'inquadramento del lavoratore e l'anzianità dello stesso, così come operato dall'opponente, sono circostanze non contestate e risultanti documentalmente;
- non sono stati, altresì, contestati i calcoli operati dall'opponente relativamente al quantum dovuto.

Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo. Le stesse dovranno essere distratte in favore dei legali i quali hanno dichiarato di aver anticipato tutte le spese e di non aver percepito nulla a titolo di compenso professionale. Le stesse andranno, inoltre, riconosciute in prededuzione in quanto maturate in costanza di procedura concorsuale ai sensi dell'art. 111 bis l.f.

P. Q. M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando sull'impugnazione dello stato passivo introdotta da
così provvede:

- accoglie il ricorso e per l'effetto ammette lo stesso al passivo per € 3.272,40 in privilegio ex art. 2751 bis n. 1 c.c.;
- condanna la curatela alla refusione in favore del ricorrente delle spese di lite che liquida in € 1.000,00 oltre accessori, in prededuzione, da distrarsi in favore dei legali

Si comunichi.

Vicenza, 22.12.2016

Il Giudice rel.

Dott.ssa S. Pitinari

[Signature]

Il Presidente

Dott. G. Ampo
[Signature]

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

V. l. n. 14 FEB 2017

Il Cancelliere
[Signature]